



Regolamento per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato

Emanato con D.R. n. 291 del 30 giugno 2014
emendato con D.R. n. 869 del 27 settembre 2022

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, c. 12, della L. 230/2005.

Art. 2 – Istituzione dei posti e convenzione

1. L'Università degli Studi di Brescia, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche; tali convenzioni possono prevedere l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato, con oneri finanziari interamente a carico dei predetti Enti esterni, da coprire mediante conferimento di incarico per periodi non superiori ai sei anni.

2. La convenzione dovrà definire:

- il programma di ricerca;
- il numero di posti finanziati ed il rispettivo regime di impegno;
- il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di inquadramento ovvero il relativo ambito disciplinare;
- la durata della convenzione e dell'incarico;
- l'ammontare delle risorse messe a disposizione ed il trattamento economico dei titolari degli incarichi, nonché la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma;
- l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale per i settori che lo prevedano.

3. Per le modalità di finanziamento del posto e per il rilascio di eventuale fideiussione si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari.

Art. 3 - Requisiti per il conferimento dell'incarico

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di incarico a:

- soggetti che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per la fascia dei professori ordinari in settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca;
- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/1998, per l'accesso al ruolo dei professori ordinari, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, Legge 240/2010 e art.1, comma 6, Legge 230/2005 nei settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;
- soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:



- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post-laurea;
 - svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni consecutivi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca;
 - svolgimento dell'attività didattica in Italia o all'estero;
 - svolgimento di documentata attività in campo clinico e assistenziale per i settori scientifico-disciplinari e i progetti di ricerca che la prevedono.
3. I titolari dei predetti incarichi non possono comunque essere dipendenti dell'Università né di altro Ateneo italiano e non possono avere un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione della convenzione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 – Durata dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato ha una durata di due anni e potrà essere rinnovato per non più di due volte, previa stipula di una nuova convenzione.
2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.
3. L'incarico di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 5 – Proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato

1. Il Dipartimento interessato, ricevuta la lettera di intenti da parte dell'ente finanziatore e la relativa convenzione, formula la proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato agli organi di Ateneo per la relativa approvazione, previa acquisizione del parere della Struttura di coordinamento di cui all'art. 25 dello Statuto, laddove necessario.
2. Il testo della convenzione, a seguito della approvazione da parte degli organi di Ateneo, è sottoscritto dal Rettore.
3. L'attribuzione dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato può avvenire con una delle due seguenti modalità:
 - a) procedura di selezione;
 - b) conferimento diretto.

Art. 6 – Procedura di selezione

1. Il bando di selezione per l'affidamento di un incarico di professore straordinario a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale, è pubblicato sul portale di Ateneo con relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando dovrà indicare:
 - il numero dei posti ed il regime di impegno;
 - la durata dell'incarico;



- il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di inquadramento ovvero il relativo ambito disciplinare;
- il programma di ricerca;
- il trattamento economico;
- i requisiti di ammissione alla procedura (anche con riferimento alla eventuale attività assistenziale convenzionata);
- il Dipartimento di afferenza e la sede di servizio (anche con riferimento all'eventuale svolgimento di attività assistenziale convenzionata);
- la modalità ed il termine di presentazione delle domande.

3. La valutazione dei candidati è affidata ad una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il Senato Accademico, composta da tre professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo o di altra Università italiana o straniera appartenenti a settori scientifico-disciplinari attinenti al campo della ricerca oggetto della convenzione.

4. La Commissione valuterà i titoli, il curriculum vitae e le pubblicazioni dei candidati, nel quadro del programma di ricerca proposto e sulla base di criteri predeterminati nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/2011.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina, fatta salva la possibilità di chiedere al Rettore una proroga motivata per non più di un mese.

6. Gli atti dei lavori della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione e pubblicati sul portale di Ateneo.

7. Il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato vincitore, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento, fissando la decorrenza del conferimento dell'incarico.

Art. 7 – Conferimento diretto

1. La proposta di conferimento diretto dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato contenuta nella lettera d'intenti dell'ente finanziatore dovrà indicare il nominativo del destinatario ed evidenziare possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. La valutazione del candidato si svolge in conformità a quanto previsto dall'art.6 commi da 3 a 6 del presente Regolamento.

3. In caso di esito positivo della valutazione il Consiglio di Dipartimento, contestualmente alla proposta di cui all'art. 6, comma 7 del presente Regolamento, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della convenzione per la relativa stipula.

Art. 8 – Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato avviene mediante stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, che dovrà riportare, oltre agli elementi di cui all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento, la data di inizio e di conclusione dell'incarico.

2. La decorrenza dell'incarico verrà concordata con il Dipartimento coinvolto e non è assoggettata alle regole previste per la presa di servizio dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 9 – Trattamento giuridico ed economico



1. Al titolare dell'incarico è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto:
 - il trattamento giuridico dei professori ordinari, ferme restando le limitazioni previste dal presente Regolamento;
 - il trattamento economico del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale (classe 0) a seconda del regime di impegno, nonché le eventuali integrazioni economiche espressamente previste dalla convenzione di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. Qualora il titolare dell'incarico sia dipendente di uno degli Enti proponenti, quest'ultimo provvederà direttamente alla corresponsione del trattamento economico dovuto.
3. Qualora il titolare dell'incarico sia tenuto allo svolgimento di attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto delle norme legislative e degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
4. I titolari degli incarichi sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia.
5. I titolari degli incarichi non possono fruire di forme di aspettativa o congedo, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di malattia, maternità, disabilità e infortunio.

Art. 10 – Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi e il periodo di svolgimento delle stesse tenuto conto del regime di impegno, sentiti i Presidenti del Corso di Laurea, di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione di afferenza.
2. I titolari degli incarichi hanno gli stessi obblighi didattici dei professori ordinari secondo il relativo regime di impegno. Ai fini della rendicontazione del progetto di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per professori a tempo pieno e a 750 ore per i professori a tempo definito.

Art. 11 – Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, le attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato sono sottoposte a valutazione da parte del Dipartimento, sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea, di Dottorato ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione.
2. Costituiranno oggetto di valutazione: la redazione di lavori scientifici, il trasferimento tecnologico, la brevettazione, la didattica, le attività di supporto agli studenti impegnati in tesi.
3. Analogo documento valutativo sugli esiti dell'incarico sarà elaborato anche dal soggetto finanziatore esterno.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale dell'Ateneo.